

**ASSOCIAZIONE pro-Muovere APS**  
**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE PER LA GESTIONE DELLA CRISI DA**  
**SOVRAINDEBITAMENTO DI CUI ALLA LEGGE 27 GENNAIO 2012 n. 3**  
**REGOLAMENTO**

**Articolo 1 - OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (di seguito Organismo), istituito dall'Associazione pro-Muovere APS, che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento, di cui alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, nell'ambito delle funzioni di Segretariato sociale.

2. Il presente Regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

**Articolo 2 - FUNZIONI E OBBLIGHI**

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate dagli artt. 15 e ss. della Legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti dagli artt. 9 e ss. del Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202.

**Articolo 3 - ISCRIZIONE**

Il Presidente dell'Associazione pro-Muovere APS, rappresentante legale dell'Organismo, ovvero il Referente, in qualità di suo procuratore, cura l'iscrizione dell'Organismo nella Sezione A del Registro degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

**Articolo 4 - ORGANI**

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento da esso amministrare, sono istituiti i seguenti organi:

- a) Referente;
- b) Segreteria Amministrativa.

#### **Articolo 5 - REFERENTE**

1. Il Referente è la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal presente regolamento, indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi dei Gestori della crisi.

2. Il Referente è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione pro-Muovere, dura in carica quattro anni e può essere rinominato. La cessazione del Referente per scadenza del termine produce effetto dal momento della nomina del nuovo Referente da parte dell'Associazione. Il Referente può essere revocato dal Consiglio Direttivo per gravi motivi.

3. Il referente cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo.

In particolare:

- esamina le domande pervenute dai professionisti interessati e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori; -
- effettua una sommaria valutazione delle domande presentate;
- nomina o sostituisce il Gestore della crisi;
- qualora il Giudice lo disponga, affida al Gestore della crisi la funzione di Liquidatore;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;

- promuove iniziative di ogni genere volte alla conoscenza dell'Organismo di composizione per la gestione della crisi ed in generale alla informazione sulla lotta al debito ed all'affrancamento dal fenomeno del sovraindebitamento;
- agisce in sinergia con gli Ordini professionali, le Istituzioni, le Università, le associazioni di categoria, le forze dell'Ordine, le associazioni dei consumatori, antiusura e antiracket, e in generale con ogni altro interlocutore interessato a generare la cultura dell'affrancamento dal debito e dal sovraindebitamento.

4. Il Referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'Organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202.

#### **Articolo 6 - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA**

1. La Segreteria amministrativa è composta da una (o più) unità, scelta e nominata dal Referente tra gli associati dell'Associazione pro-Muovere APS.
2. La Segreteria ha sede presso l'Organismo e svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.
3. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni di ogni dato utile e necessario, e, in particolare, il numero d'ordine progressivo, i dati identificativi del debi-

tore in stato di sovraindebitamento, il gestore della crisi delegato, la durata del procedimento e il relativo esito.

4. La segreteria:

- prende in carico la domanda di accesso alla procedura, verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità [della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi], esegue le notifiche e le comunicazioni richieste dalla procedura e ha cura di ogni aspetto amministrativo;
- effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
- verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento di quanto dovuto all'atto della presentazione della domanda;
- predispone, conserva e aggiorna, per ciascun gestore della crisi, una scheda, anche su supporto informatico, e un fascicolo, contenenti l'indicazione dei titoli di studio e professionali, il *curriculum* dettagliato, le specializzazioni eventualmente possedute, gli attestati relativi ai corsi frequentati, le procedure gestite con i relativi esiti, le schede di valutazione dell'operato, la documentazione, anche autocertificativa, presentata per l'iscrizione al registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
- procede all'iscrizione in apposito Elenco, dopo aver ricevuto il nulla osta dal Referente.

#### **Articolo 7 - GESTORE DELLA CRISI**

1. Il Gestore della crisi, come definito dal D.M. 202/2014, è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.

2. La nomina del Gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal Referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

3. Le funzioni spettanti al gestore della crisi possono essere svolte da non più di tre componenti. Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

4. La nomina del Gestore della crisi, viene effettuata secondo criteri di rotazione, che tengano conto sia degli incarichi già affidati, sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

5. Il Gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014 ed è responsabile di tutti gli adempimenti richiesti dalla procedura affidatagli.

6. Il Referente può disporre la sostituzione del Gestore anche d'ufficio, quando questi sia impossibilitato a espletare l'incarico o quando risultino violati i doveri di imparzialità, indipendenza e neutralità od emerga un'inadempienza di non scarsa importanza nello svolgimento dei suoi compiti.

7. Il rapporto tra l'Organismo e il Gestore della crisi è di natura professionale senza vincoli di subordinazione e regolato da specifica lettera di incarico, sottoscritta dalle parti.

## **Articolo 8 - ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE**

1. Il Gestore della crisi, entro sette giorni dal ricevimento della nomina a mezzo Pec, comunica l'accettazione dell'incarico.

2. L'accettazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o Pec, ovvero depositata, in formato cartaceo, presso la Segreteria amministrativa.

3. Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, della propria neutralità o imparzialità.

4. La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o Pec, ovvero depositata personalmente presso la segreteria amministrativa. La stessa dichiarazione deve essere comunicata, a mezzo Pec, al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202.

5. A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

## **Articolo 9 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE**

Il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014.

## **Articolo 10 - AUSILIARI DEL GESTORE**

1. In procedure di particolare rilevanza, il Gestore si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, di ausilia-

ri e consulenti tecnici nominati, anche su propria espressa richiesta, dal Referente.

2. Il Gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

3. All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

#### **Articolo 11 - RINUNCIA ALL'INCARICO**

1. Il Gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

2. La rinuncia va portata a conoscenza dell'Organismo e del Referente tramite pec. In caso di rinuncia, il Referente provvede alla sostituzione del gestore mediante nuova nomina secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento, e ne informa tempestivamente il debitore.

#### **Articolo 12 - INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA**

1. Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

2. Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ov-

vero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

3. Il Gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

#### **Articolo 13 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

1. Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della Legge 27 gennaio 2012 n. 3 e del Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202.

2. I Gestori della crisi, la Segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

3. L'Organismo, nella persona del Gestore della crisi nominato per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla Legge 27 gennaio 2012 n. 3 e dal Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

#### **Articolo 14 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DEBITORE**

1. Il debitore presenta la richiesta di assistenza all'Organismo a mezzo di moduli predisposti dalla Segreteria,

messi a disposizione del pubblico anche con modalità *web*. La richiesta è depositata, in formato cartaceo, presso la Segreteria, ovvero trasmessa, alla stessa, a mezzo Pec o con modalità telematica.

2. La Segreteria, previa verifica della regolarità e completezza della richiesta, sottopone la richiesta al Referente dell'Organismo.

3. Il debitore si impegna a prestare la massima collaborazione, con buona fede, completezza e trasparenza, fornendo alla Segreteria e al Gestore tutti i dati e gli elementi necessari per la predisposizione di tutti i documenti previsti dalla Legge e dal regolamento o comunque richiesti dal Tribunale. In particolare, il debitore è tenuto a comunicare e rappresentare al Gestore, con trasparenza e completezza, la propria situazione economica e patrimoniale, l'esposizione debitoria, le cause pendenti, le garanzie prestate, gli atti compiuti nel quinquennio anteriore alla richiesta e comunque a fornire tutte le informazioni utili per il corretto espletamento dell'incarico. Ogni omissione al riguardo resterà esclusivamente imputabile al debitore medesimo.

4. Il debitore verifica preventivamente la competenza territoriale dell'Organismo, esonerando quest'ultimo da ogni indagine e/o responsabilità a riguardo e fatta salva, per l'Organismo, la possibilità di rifiutare la domanda nei casi in cui ravvisi la propria incompetenza territoriale.

5. In caso di mancata cooperazione del debitore secondo buona fede, trasparenza e correttezza, il Gestore relazionerà al Referente per l'eventuale rinuncia dell'incarico.

6. Il debitore può, in qualunque momento, rinunciare alla procedura, corrispondendo all'Organismo le spese sostenute e i compensi maturati in base all'attività svolta.

7. Il debitore può chiedere al Referente la sostituzione del debitore per gravi e giustificati motivi.

#### **Articolo 15 - COMPENSI**

1. Il compenso dell'Organismo, salvo diverso accordo tra debitore e Organismo, debitamente approvato per iscritto dal Referente, su proposta del Gestore, è determinato secondo i criteri previsti dagli artt. Da 14 a 18 del Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202, con le seguenti precisazioni.

2. In ragione dell'utilità sociale che l'Organismo dell'Associazione pro-Muovere APS si prefigge di perseguire, il compenso determinato per le attività di cui all'art. 16 commi 1, 2 e 3, del Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202, sono sempre ridotti nella misura del 30% (trenta per cento).

3. È dovuto, altresì, il rimborso delle spese documentate.

4. Sul compenso così come determinato, sarà destinata all'Organismo una percentuale del 15% (quindici per cento) quale rimborso forfettario delle spese generali, ai sensi dell'art. 14 comma 3 e dell'art. 13 comma 5 del Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202. Sono, inoltre, dovuti gli oneri accessori previdenziali e fiscali di legge.

5. Il compenso e il rimborso delle spese dovranno essere versati, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato all'Associazione pro-Muovere APS, con le seguenti modalità:

- € 300,00 (trecento/00) (oltre IVA) da corrispondersi, a titolo di acconto, all'atto del deposito della domanda. La ricevuta del pagamento dovrà essere allegata alla domanda all'atto del deposito della stessa. A seguito del pagamento dell'acconto, l'Organismo effettuerà una valutazione in or-

dine alla sussistenza delle condizioni per l'accesso alla procedura. Qualora tale valutazione abbia esito negativo, l'importo versato sarà trattenuto come compenso per l'attività svolta. Nel caso in cui la stessa valutazione abbia, invece, esito positivo, il corrispettivo versato sarà computato come acconto sul compenso complessivo;

- il saldo, determinato dal Referente in via definitiva sulla base delle attività e delle passività accertate nel corso della procedura, entro tre mesi dall'omologa, o meno, dell'accordo ai sensi dell'art. 12 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 relativamente agli accordi di composizione, ovvero entro tre mesi dall'omologa, o meno, del piano del consumatore ai sensi dell'art. 12-bis della Legge 27 gennaio 2012, n. 3.

6. L'acconto delle spese e dei compensi è dovuto anche nelle ipotesi previste nella sezione seconda della Legge n. 3/2012 relativamente alla liquidazione del patrimonio.

7. L'Organismo può chiedere al debitore il versamento di ulteriori acconti sul compenso nel corso della procedura sul compenso finale o sulle spese presunte da sostenere, provvisoriamente determinati sulla base delle attività e passività comunicate dal debitore.

8. Salvo diverso accordo tra debitore e Organismo, debitamente approvato per iscritto dal Referente, su proposta del Gestore, il compenso per la gestione della crisi comprende l'intero corrispettivo per il servizio svolto, ivi inclusi il compenso per il Gestore e le attività accessorie.

9. Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla Legge 27 gennaio 2012 n. 3 e all'Organismo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

10. Se non diversamente concordato per iscritto, il compenso, come sopra determinato, e che dovrà essere corrisposto esclusivamente all'Organismo, a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato all'Associazione pro-Muovere APS, verrà ripartito per il 60% a favore del Gestore della crisi, per il 30% a favore del Referente, per il 5% a favore della Segreteria amministrativa e per il restante 5% a favore dell'Associazione pro-Muovere APS.

11. Tali spettanze matureranno solo ed esclusivamente nel momento in cui l'Organismo avrà incassato, di volta in volta, il dovuto da parte del debitore istante, rimettendo all'Organismo ogni valutazione circa il recupero coattivo del credito.

#### **Articolo 15 - RESPONSABILITA'**

1. L' Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

2. Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi, designato dal referente, nell'adempimento della prestazione.

#### **Articolo 16 - NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica la Legge 27 gennaio 2012 n. 3 ed i relativi decreti di attuazione.